


**"LA VIOLENZA DI GENERE NEL  
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  
ALLA LUCE DELLA PROPOSTA DI  
DIRETTIVA SULLA VIOLENZA  
CONTRO  
LE DONNE E LA VIOLENZA  
DOMESTICA"  
UNIVERSITÀ DI PISA**

~~  
*24 aprile 2024*

**Prof.ssa Claudia MORINI**



La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale e mondiale che non conosce confini sociali, economici o nazionali. È una violazione dei diritti umani e rimane in larga misura impunita. Ogni giorno in Europa le donne subiscono abusi psicologici e fisici nella “sicurezza” della loro casa; sono vittime di *stalking*, di molestie, di stupri, di mutilazioni; sono forzate dalla loro famiglia a sposarsi o sono sterilizzate contro la loro volontà. Gli esempi di violenza contro le donne sono innumerevoli, incalcolabili ne sono le vittime. Campagne di sensibilizzazione e sondaggi nazionali ed europei hanno mostrato come la violenza domestica e sessuale siano fenomeni costantemente molto diffusi.



Le rivelazioni del movimento **#MeToo** in Europa mettono in luce l'entità degli abusi sessuali commessi sulle donne e la difficoltà per le donne di denunciarli. Molte donne hanno troppa paura o vergogna per chiedere aiuto e a volte pagano il loro silenzio con la vita.

La **violenza domestica** è un'altra forma di violenza fin troppo diffusa che colpisce soprattutto le donne, ma anche uomini, bambini e anziani. Pochi sono gli autori di violenza processati e ancora meno quelli condannati.



Prima del 1993 a livello internazionale la 'violenza di genere' non aveva nome!



*Dichiarazione dell'Assemblea generale della Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (adottata con Risoluzione 48/104 il 20 dicembre 1993)*

**Articolo 1.** - Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "**violenza contro le donne**" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.

# LA VIOLENZA DI GENERE È UN PROBLEMA INNANZITUTTO CULTURALE....

«States should condemn violence against women and should not invoke any custom, tradition or religious consideration to avoid their obligations with respect to its elimination. States should pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating violence against women and, to this end, should: adopt all appropriate measures, especially in the field of education, to modify the social and cultural patterns of conduct of men and women and to eliminate prejudices, customary practices and all other practices based on the idea of the inferiority or superiority of either of the sexes and on stereotyped roles for men and women».

***1993 Declaration on the Elimination of Violence against Women, Article 4***

# IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE È UNA CONQUISTA RECENTE PER L'UMANITÀ...

- ▶ Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, lo sviluppo della normativa internazionale sui diritti umani ha contribuito a far emergere la rilevanza dei diritti anche delle donne e una sempre maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza contro le donne
- ▶ La CEDAW-Convenzione per l'eliminazione di tutte le discriminazioni contro le donne del 1979 aggiunge nel 1992 la Raccomandazione n. 19 sulla violenza sulle donne e nel 2017 la Raccomandazione n. 35, che la aggiorna (Sono del 14 febbraio 2024 le *Concluding Observations* del Comitato CEDAW a seguito dell'ottavo ciclo di revisione dell'Italia...)
- ▶ Seconda Conferenza Mondiale sui diritti umani (Vienna 1993): I diritti umani sono diritti delle donne.. Istituita la figura della *Special rapporteur sulla violenza sulle donne, le sue cause e conseguenze*
- ▶ Conferenza mondiale delle donne a Pechino (1995): tra i 12 punti di criticità per raggiungere la parità c'è la violenza sulle donne
- ▶ Istituzione della Corte penale internazionale (1998): viene riconosciuto lo stupro quale crimine contro l'umanità (art. 7, lett. g)

# STRUMENTI REGIONALI INTERNAZIONALI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE

Dagli anni '90 in poi nascono convenzioni regionali per contrastare la violenza contro le donne:

- ▶ **1994-1995** - **Convenzione di Bélem do Pará:** *Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne*
- ▶ **2005** - **Protocollo (di Maputo)** alla Carta africana sui diritti degli uomini e dei popoli sui diritti delle donne in Africa
- ▶ **2011**- *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (11 agosto 2011), meglio conosciuta come **Convenzione di Istanbul** perché finalizzata e firmata in quella città. La Convenzione è entrata in vigore il **1° agosto del 2014**, dopo aver raggiunto 10 ratifiche.

# QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL?

- ▶ La Convenzione di Istanbul chiede ai governi che l'hanno ratificata di adottare una serie completa di misure per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e la violenza domestica. Ogni disposizione della Convenzione è volta a evitare le violenze, aiutare le vittime e garantire che i colpevoli siano portati davanti alla giustizia.
- ▶ Esige che vengano criminalizzate e legalmente punite varie forme di violenza contro le donne, per esempio violenza domestica, *stalking*, molestie sessuali e violenza psicologica. Il fatto di **dare un nome alla violenza contro le donne** e sapere che è un crimine contribuirà a sradicare questo fenomeno.
- ▶ L'elaborazione di una Convenzione che contiene una serie di norme giuridicamente vincolanti per una maggiore protezione e un maggiore aiuto è un importante passo in avanti verso **una risposta globale e armonizzata** per garantire a tutte le donne una vita libera dalla violenza.

# QUAL È IL VALORE AGGIUNTO DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL?

- ▶ La Convenzione enuncia chiaramente che la violenza contro le donne e la violenza domestica non possono più essere considerate una questione privata, ma che gli Stati hanno un obbligo, dotandosi di politiche globali e integrate, di prevenire la violenza, proteggere le vittime e punirne gli autori.
- ▶ Ratificando la convenzione, i governi sono obbligati a cambiare le loro leggi, introdurre misure pratiche e stanziare risorse per adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne e della violenza domestica. Prevenire e combattere tale violenza non è più una questione di buona volontà ma è un obbligo giuridico. Questo aiuterà le vittime in tutta Europa e in altri Paesi.
- ▶ Oltre agli **obblighi giuridici**, la Convenzione invia anche un segnale politico forte alla società che la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sono inaccettabili. La sua ambizione è **mettere in luce la realtà** di molte donne e ragazze che subiscono violenza, **sensibilizzare il pubblico** e **cambiare le mentalità** nel lungo termine.



# LA STRUTTURA DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL



## ► I pilastri della Convenzione di Istanbul: Preambolo+81 articoli

La Convenzione di Istanbul si fonda su 4 pilastri per la sua applicazione:

- **Prevenzione** : sensibilizzazione, scuola, formazione, programmi per autori di violenza, partecipazione dei media e del settore privato
- **Protezione**: informazione alle vittime, servizi generici, servizi specializzati di cui CAV, CR, Linee telefoniche d'aiuto, supporto alle vittime di violenza sessuale, supporto ai minori vittime di violenza assistita, *status* di residente per donne migranti, richiesta d'asilo basata sul genere, principio di *non refoulement*. Chiede che si faccia un lavoro di supporto e di *empowerment* con le donne che hanno un vissuto di violenza
- **Punizione dell'autore di violenza/Compensazione della vittima**: risposte immediate di prevenzione e protezione, valutazione e gestione del rischio, misure urgenti di allontanamento e ordinanze di protezione, indagini e prove, procedimenti di parte e *ex officio*, misure di protezione, gratuito patrocinio, prescrizione.
- **Politiche integrare**: politiche coordinate e integrate, risorse finanziarie, organizzazioni della società civile delle donne e per i diritti umani, organismi di coordinamento/*governance*, raccolta dati sulla prevalenza della violenza e dati amministrativi, ricerca.

# Chi c'è...chi manca...e chi è andato via!

- ▶ Total number of signatures not followed by ratifications: 6 (Armenia 18/01/2018; Bulgaria 21/04/2016; Czech Republic 02/05/2016; Hungary 14/03/2014; Lithuania 07/06/2013; Slovak Republic 11/05/2011)
- ▶ Total number of ratifications/accessions: 39
- ▶ **State who neither signed nor ratified:** Azerbaijan
- ▶ **ITALY:** Signature: 27/09/2012 Ratification: 10/09/2013 Entry in force: 01/08/2014

Legge n. 77/2013, del 27 giugno 2013: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”. (GU Serie Generale n.152 del 01-07-2013)

State or International Organisation	Signature	Ratification	Entry into Force	Denunciation	Denunciation - Entry into force	Notes	R.	D.	A.	T.	C.	O.
<b>Members of Council of Europe</b>												
<a href="#">Türkiye</a>	11/05/2011	14/03/2012	01/08/2014	22/03/2021	01/07/2021			<u>D.</u>				

Entry in force of the IC

01/08/2014 - 10 Ratifications including 8 Member States.

# PRINCIPALI OBBLIGHI DEGLI STATI PARTE

- ▶ **Adottare misure legislative** volte a sostenere ‘donne e individui liberi dalla violenza’
- ▶ **Attuare politiche efficaci** per la parità fra i sessi, emancipazione e autodeterminazione della donna
- ▶ **Monitorare la violenza sulle donne con raccolta dati e ricerche**
- ▶ **Promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione**
- ▶ **Includere nei programmi scolastici** (di ogni ordine e grado) materiali didattici sulla parità dei sessi, ruoli di genere non stereotipati, soluzione non violenta dei conflitti, diritto all’integrità e rispetto

# ATTUAZIONE IN ITALIA

- ▶ Il Parlamento italiano ha **autorizzato la ratifica** della Convenzione di Istanbul, approvando la **legge 27 giugno 2013, n. 77**. Per una consapevole scelta del legislatore, la legge n. 77 non detta norme di adeguamento del nostro ordinamento interno motivate dal pieno rispetto della Convenzione. Ciò in quanto è prevalsa l'esigenza di **privilegiare la rapida ratifica della Convenzione**, essenziale a consentirne l'entrata in vigore; rapida ratifica che sarebbe stata ostacolata da un contenuto normativo più complesso. Concluso però questo adempimento, Governo e Parlamento hanno tentato di riempire di contenuti questa ratifica con il [decreto-legge n. 93 del 2013](#) e la sua conversione in legge.
- ▶ Il Governo ha emanato il **decreto-legge 93 del 2013** ad agosto 2013. Il provvedimento, come indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, è diretto anche ad attuare la Convenzione di Istanbul, con riguardo ai principali profili considerati necessari. Dopo una veloce calendarizzazione, il Parlamento ha convertito il provvedimento d'urgenza - che presenta peraltro un contenuto non circoscritto alla sola violenza di genere - con la legge 15 ottobre 2013, n. 119. Il **Capo I** del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 5-bis, è dedicato al **contrasto e alla prevenzione della violenza di genere**. In particolare, il provvedimento approvato:
- ▶ Interviene sul **codice penale**, introducendo un'**aggravante comune** (art. 61, n. 11-quinquies) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori;
- ▶ Novella il reato di **atti persecutori** (art. 612-bis, c.d. *stalking*), prevedendo un'aggravante quando il fatto è commesso con mezzi informatici o telematici e modificando il regime della **querela** di parte.
- ▶ Interviene sul **codice di procedura penale**, consentendo anche quando si indaga per *stalking* di disporre intercettazioni;

# Segue. ATTUAZIONE IN ITALIA

- ▶ introduce la misura di prevenzione **dell'ammonimento** del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di *stalking*;
- ▶ sempre per tutelare le vittime, inserisce alcune misure relative all'allontanamento - anche d'urgenza - dalla casa familiare e all'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. In merito, la Camera ha introdotto la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. **braccialetto elettronico**) del presunto autore di atti di violenza domestica;
- ▶ prevede specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di *stalking* e maltrattamenti in ambito familiare nonché modalità protette di **assunzione della prova** e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;
- ▶ modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura, inserendo i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e *stalking* tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza;
- ▶ estende alle vittime dei reati di *stalking*, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al **gratuito patrocinio** anche in deroga ai limiti di reddito;
- ▶ stabilisce che la relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere;
- ▶ riconosce agli **stranieri** vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;

# IL C.D. CODICE ROSSO

- ▶ Il **25 luglio 2019** ha visto la luce il “**codice rosso**” (L.69/19), lungamente atteso dalle vittime di reati di stalking, abusi e maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, nonché da tutti gli operatori di giustizia che, quotidianamente, combattono al loro fianco per tutelare con impegno, professionalità, energia e passione i diritti più basilari delle donne, calpestati in nome di un amore “malato”, che di amore non ha davvero nulla.
- ▶ Si tratta dunque di un vero e proprio “codice rosso” investigativo e giudiziario, analogo a quello previsto in ambito ospedaliero, in cui le vittime di violenza domestica o di genere - in gran maggioranza donne e minori - dovranno essere sentite “obbligatoriamente” dai pubblici ministeri, e d’urgenza, entro tre giorni dall’iscrizione dei fatti denunciati nel registro delle notizie di reato (altrimenti l’indagine non potrà essere chiusa).
- ▶ La prima nota di merito della nuova riforma, consiste, quindi nel fatto che, denunciati tali reati, potranno essere applicati con maggior rapidità alcuni provvedimenti di protezione per le vittime.
- ▶ La polizia giudiziaria, dopo aver acquisito la notizia di reato, dovrà riferire immediatamente al Pubblico Ministero (anche in forma orale), il quale a sua volta, entro tre giorni dall’iscrizione di detta notizia di reato, dovrà assumere informazioni dalla persona offesa (giorni che possono arrivare fino ad un massimo di sei qualora vi siano particolari esigenze di tutela dei minori e di riservatezza delle indagini).

# Segue. IL C.D. CODICE ROSSO

- ▶ Quanto alle misure cautelari e di prevenzione (custodia in carcere, arresti domiciliari con o senza braccialetto elettronico, obbligo di firma in commissariato o in caserma ...), sono state apportate importanti modifiche relativamente al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.; all'introduzione di procedure di controllo con l'uso del braccialetto elettronico o di altri strumenti analoghi; all'estensione delle misure di prevenzione anche al reato di maltrattamenti contro familiari.
- ▶ Anche il novero dei reati è stato ampliato, con la previsione di quattro nuove figure delittuose e con un importante inasprimento sia delle sanzioni irrogabili che delle aggravanti per le fattispecie già disciplinate. I nuovi delitti sono dunque: Il Delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate: "revenge porn"; Il Delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: "sfregio"; Il Delitto di costrizione o induzione al matrimonio; Il Reato di violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.
- ▶ Inoltre, per alcuni delitti, come la violenza sessuale, la vittima può sporgere querela fino a 12 mesi.
- ▶ Considerata altresì la delicatezza della materia, sono stati predisposti dei corsi professionali specifici per le forze dell'ordine, affinché gli operatori siano sempre più preparati ad approcciare le vittime con l'attenzione e la cura che certe vicende necessitano, e adottino dei protocolli per la prevenzione e la valutazione del rischio di reiterazione di determinati abusi o condotte violente.
- ▶ Il codice è stato integrato il 24 novembre 2023 dalla **legge n.168/2023**

# MONITORAGGIO GREVIO SULL' ITALIA

- ▶ L'Italia è già stata monitorata dal comitato GREVIO (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*) che nel **gennaio 2020** ha pubblicato un rapporto di valutazione.
- ▶ Il rapporto riconosce i progressi dell'Italia nel promuovere la parità di genere e i diritti delle donne, anche se identifica la discriminazione di genere come ancora molto radicata nella nostra società: è emerso, infatti, che l'azione condotta fino a questo momento **non è sufficiente**.
- ▶ Un altro problema identificato nel rapporto è la **mancaanza di comunicazione** interistituzionale e di coordinamento tra le varie forze che si occupano del contrasto alla violenza di genere. In Italia, infatti, i servizi specialistici sono forniti soprattutto da ONG, un approccio che determina molte disparità nella qualità del servizio, soprattutto per la difficoltà di accesso ai fondi pubblici. È un problema non indifferente e il rapporto sottolinea come la questione più urgente sia proprio l'espansione della copertura e della capacità di questi centri specialistici per donne e bambini: un aspetto importante introdotto dalla Convenzione è, invero, proprio la protezione dei bambini testimoni di violenza.
- ▶ La fornitura dei servizi di supporto è ancora una questione cruciale: riforme legislative come quella del **2019** hanno costruito un quadro normativo abbastanza solido, ma mancano rimedi efficaci contro, ad esempio, l'**inerzia delle autorità**, che non hanno adottato le misure necessarie di prevenzione e di protezione in casi singoli. Pertanto si può concludere affermando che la normativa esiste, ma la sua attuazione non sempre è automatica e puntuale.

# ATTUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE EUROPEO

- 1) La questione delle **ratifiche** e delle denunce è ancora *in itinere*...
- 2) In tutti gli Stati parte, la Cdl ha facilitato e accelerato la pertinente produzione normativa: ad es. per lo STALKING risulta da uno studio (De Vido & Sosa, 2021) che 27 Paesi su 31 (UE + Uk, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) hanno una legislazione penale contro questa condotta.
- 3) **LIMITI GENERALI A LIVELLO DI ATTUAZIONE:** essa è sovente limitata agli aspetti ‘sanzionatori’, alla criminalizzazione dunque del comportamento. Ciò, pur essendo fondamentale, non è sufficiente in quando anche aspetti quali la protezione delle vittime/sopravvissute, del *training* per le autorità e i funzionari o della dimensione ‘online’ della violenza contro le donne non sono ancora adeguatamente considerate a livello normativo nazionale.

# Alcune criticità trasversali ai Paesi parte

- ▶ Approccio di genere ed *empowerment* due traguardi da raggiungere
- ▶ Politiche integrate e organi di coordinamento spesso deboli politicamente e nelle risorse finanziarie a disposizione
- ▶ Mancanza di risorse finanziarie sia per lo Stato che per la società civile specializzata (es. CAV)
- ▶ Reti territoriali frammentate
- ▶ Raccolte dati disomogenee
- ▶ Mancanza di ricerche specifiche per supportare politiche
- ▶ Mancanza di formazione iniziale e continuativa adeguata e di monitoraggio dell'impatto della formazione nel lungo periodo
- ▶ Questione Media: narrazione tossica della violenza e stereotipi di genere si ripropone in tutte le società
- ▶ La questione delle custodia e affido dei minori vittime e testimoni di violenza domestica è un dramma ovunque
- ▶ Racconti della società civile organizzata e da parte di vittime sull'impunità persistente della violenza nel sistema giudiziario
- ▶ Problematicità nell'applicazione delle misure cautelari in ambito civile e penale
- ▶ La presa in carico delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo continua ad essere punto debole delle politiche dei paesi del Consiglio d'Europa

# CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E VIOLENZA SULLE DONNE IN ITALIA

## ► **Caso *Talpis c. Italia* (ART. 2 - 2 marzo 2017): INAZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI**

“by failing to take prompt action on the complaint lodged by the applicant, the Italian authorities had deprived that complaint of any effect, creating a situation of impunity conducive to the recurrence of the acts of violence, which had then led to the attempted murder of the applicant and the death of her son”

## ► **Caso *J.L. c. Italia* (ART. 8 - 27 Maggio 2021): VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA (VIOLENZA DURANTE IL PROCESSO/LA DENUNCIA)**

“Several passages in the court of appeal’s judgment had breached the applicant’s rights under Article 8. In particular, the Court considered the **references to the red underwear “shown”** by the applicant in the course of the evening to be unjustified, as were the **comments regarding her bisexuality**, relationships and casual sexual relations prior to the events in question. Equally, the Court found inappropriate the **considerations concerning the applicant’s “ambivalent attitude towards sex”**. Equally, the Court considered that the assessment of the applicant’s decision to lodge a complaint about the events, which the court of appeal held to have resulted from a wish to “denounce” and to repudiate a “moment of fragility and weakness that was open to criticism”, had been regrettable and irrelevant, as was the reference to the applicant’s “non-linear life”.

## ► **Caso *Landi c. Italia* (ART. 2 - 7 aprile 2022): QUESTIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

“the Italian authorities could not be deemed to have shown the requisite diligence and that they had therefore failed in their positive obligation to protect the applicant’s and her son’s lives. The Court noted, in particular, that the national authorities had **failed in their duty to conduct an immediate and proactive assessment of the risk** of a repetition of the violent acts committed against the applicant and her children, and to adopt operational and preventive measures to mitigate the risk and to protect those concerned”.

## ► **Caso *De Giorgi c. Italia* (ART. 3 - 16 giugno 2022): INAZIONE A LIVELLO GIUDIZIARIO**

“The Court determined that the Italian authorities had taken no action in response to the serious risk of ill treatment faced by the applicant and her children and had, by their failure to act, created a situation of impunity, with the husband yet to be tried for the injuries inflicted on the applicant in the assault of 20 November 2015 and the investigation into the applicant’s other complaints remaining pending since 2016. The Court also held that the State had breached its duty to investigate the ill-treatment of the applicant and her children, and that the manner in which the domestic authorities had conducted the criminal prosecution in the case also qualified as judicial inaction and could not be regarded as meeting the requirements of Article 3 of the Convention”

# ATTUAZIONE A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA

- ▶ La **CONVENZIONE DI ISTANBUL** è stata firmata dall'UE il **13 giugno 2017**: **decisioni (UE) 2017/865 e 2017/866**
- ▶ Nelle more della ratifica, avvenuta il **28 giugno 2023**, la Corte di giustizia aveva emanato il Parere 1/19 (6 ottobre 2021)
- ▶ Le **decisioni (UE) 2023/1075 e 2023/1076** ratificano la Convenzione a nome dell'Unione. L'Unione è ora vincolata da norme volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei settori della **cooperazione giudiziaria in materia penale, di asilo e non-respingimento**, nonché per quanto riguarda le sue istituzioni e la pubblica amministrazione
- ▶ La sua entrata in vigore per l'UE è avvenuta il **1° ottobre 2023**
- ▶ I cinque Stati membri dell'Unione che non hanno ancora ratificato la Convenzione (Bulgaria, Cechia, Ungheria, Lituania e Slovacchia) saranno vincolati solo dall'*acquis* dell'Unione, che attua la Convenzione. Qualsiasi altra questione oggetto della Convenzione resta di competenza degli Stati membri.

# IL PARERE 1/19 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

- ▶ Basato sull'art. 218, paragrafo 11 TFUE, circa la compatibilità con i trattati della proposta adesione dell'Unione alla Convenzione di Istanbul e della procedura di tale adesione.
- ▶ Le disposizioni dei paragrafi 2, 6 e 8 dell'art. 218 TFUE vietano al Consiglio di subordinare formalmente l'adozione della decisione sulla ratifica da parte dell'Unione di un accordo internazionale da concludere in forma mista, perché rientrante in parte sotto la competenza degli Stati membri, al previo accertamento dell'esistenza di un "comune accordo" tra di essi a vincolarsi all'accordo? Sì!! Perché ciò aggiungerebbe una fase supplementare alla procedura di conclusione prevista e finirebbe per far dipendere da un accordo unanime tra gli Stati membri una decisione per la cui adozione l'articolo prevede la maggioranza qualificata del Consiglio!!
- ▶ N.B. Ciò non impediva però, ad avviso della Corte, che il Consiglio potesse attendere nei fatti, prolungando il dibattito al suo interno, il manifestarsi di quel "comune accordo" prima di adottare formalmente tale decisione.

# CHE COSA IMPLICA L'ADESIONE?

- ▶ Obbligo di interpretare gli atti delle Istituzioni in maniera conforme alla Convenzione
- ▶ Adozione di misure attuative in ambito di cooperazione penale, politiche in materia di asilo e *non refoulement* e in ambito di pubblica amministrazione europea
- ▶ Promozione di campagne di *awareness raising*
- ▶ Finanziamento di organizzazioni delle società civile impegnate nella lotta alla VAWG

A seguito dell'adesione, l'UE è soggetta a valutazione da parte del GREVIO.

A tal fine, l'Unione si è dotata di un **Codice di condotta**, che coordina la rappresentanza dell'UE e dei suoi Stati membri con riferimento alla Convenzione di Istanbul.

Il Codice disciplina la cooperazione tra UE e Stati membri in riferimento a vari aspetti relativi all'attuazione della Convenzione.

Si tratta di uno “strumento interno” di natura operativa che ha lo scopo di raggiungere “a coherent, comprehensive and unified external representation with regard to the Convention” (art. 1).

La cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri si basa sul principio di leale cooperazione e di sussidiarietà, nel rispetto delle competenze rispettive. Innanzi al GREVIO, la Commissione europea svolgerà il ruolo di organismo di coordinamento (art. 7 del Codice di condotta). Gli Stati membri dell'UE che sono anche parte della Convenzione di Istanbul continueranno ad avere un proprio organismo di coordinamento, comunicando alla Commissione il punto di contatto a livello nazionale.

L'UE sarà tenuta alla presentazione al GREVIO di **rapporti periodici**, sempre nel quadro delle proprie competenze (art. 8 del Codice di condotta).

# PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA

- ▶ L'8 marzo 2022 era stata presentata una Proposta di Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: «Scopo della presente proposta è combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'UE. A tal fine si propongono misure riguardanti: la configurazione dei reati pertinenti e le relative sanzioni; la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia; l'assistenza alle vittime; la prevenzione; il coordinamento e la cooperazione»
- ▶ Utilizzo degli artt. 82 par. 2 e 83 par. 1 TFUE quale base giuridica
- ▶ Il 6 febbraio 2024 un testo condiviso è stato approvato nell'ambito del triologo: si tratta di un atto solo PARZIALMENTE ATTUATIVO DELLA Cdl; si presta molta attenzione alla 'dimensione digitale della violenza contro le donna': *cyberstalking*; *cyberharassment*; *revenge porn*; *gender-based hate speech online*
- ▶ C'è stata l'eliminazione della nozione di «molestie sessuali nel mondo del lavoro» (art. 4 del testo), mantenendo solo la criminalizzazione delle molestie nel mondo digitale (art. 9 del testo)
- ▶ Eliminata anche la previsione normativa in tema di stupro quale «rapporto sessuale senza consenso» da parte della vittima (art. 5), rimuovendola così dai «reati riconducibili allo sfruttamento sessuale di donne e bambine», *ex art. 83, par. 1 TFUE*.
- ▶ Il 24 aprile 2024 (OGGI!!!) il testo è soggetto a votazione in prima lettura in plenaria.
- ▶ La direttiva include anche una clausola secondo cui i reati che rientrano nel suo ambito saranno rivisti tra cinque anni.

# LA BASE GIURIDICA

- ▶ Utilizzo degli **articoli 82 paragrafo 2 e 83 paragrafo 1 TFUE** quale base giuridica per la Proposta di direttiva sulla violenza contro le donne e la violenza domestica.
- ▶ **Art. 82.2:** Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
- ▶ L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.
- ▶ **Art. 83.1:** Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire **norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni** in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.
- ▶ Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e **sfruttamento sessuale delle donne e dei minori**, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, **criminalità informatica** e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo

# GLI ASPETTI SALIENTI DELLA DIRETTIVA...

- ▶ Quanto al contenuto specifico della proposta, nel Capo 1 è ora sempre specificato l'**oggetto (art. 1)**, vale a dire le norme **minime riguardanti la definizione dei reati e le relative sanzioni, i diritti delle vittime e la loro protezione e assistenza, nonché la necessità di adottare misure preventive.**
- ▶ L'**ambito di applicazione della proposta**, prima specificato nell'art. 3, è ora incluso nel secondo par. dell'art. 1 e prevede i reati che essa definisce come tali nel Capo II e gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica che configurano reati ai sensi del diritto dell'Unione o degli ordinamenti nazionali.
- ▶ Il **Capo 1**, infine, si conclude con le definizioni dei **termini chiave** utilizzati nella proposta, largamente ispirate alla Convenzione di Istanbul (**art. 4**): Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: (a) "violenza contro le donne": violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine senza comune misura, e che ricomprende qualunque atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata; (b) "violenza domestica": qualsiasi atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima...

- ▶ Il Capo II contiene le disposizioni sulle norme minime riguardanti la definizione dei reati e le conseguenti sanzioni penali; i reati riguardano determinate forme di violenza contro le donne o di violenza domestica.
- ▶ Si prevedeva un'armonizzazione minima dei reati di stupro contro le donne (art. 5) - norma che è stata **cancellata nell'accordo politico** che sarà votato - e di mutilazione genitale femminile (art. 6). Nel nuovo accordo è stato introdotto il reato di matrimonio forzato!
- ▶ Vi sono poi delle norme relative alla violenza c.d. *technology-facilitated* sulle quali torneremo.
- ▶ Altre disposizione attengono poi alla penalizzazione dei reati di istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo di commettere i reati puniti dalla proposta di direttiva (art. 11).
- ▶ Per tutti i reati previsti, la proposta di direttiva fissa un livello minimo della sanzione massima applicabile (art. 12) e specifica le circostanze aggravanti (art. 13).

- ▶ Con riferimento alla **protezione e l'accesso alla giustizia delle vittime** di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica, il capo 3 disciplina la denuncia (**art. 16**), che va incoraggiata e trattata con rapidità, ad esempio eliminando in alcuni casi gli ostacoli imposti dalle norme di riservatezza, garantendo che i minori possano denunciare un reato e facilitando la denuncia anche da parte di persone prive di documenti e con uno status di soggiorno incerto.
- ▶ Le indagini e le azioni penali devono essere efficaci, supportate da competenze e risorse sufficienti e, aspetto particolarmente importante, si prevede che il reato di stupro sia perseguito d'ufficio (**art. 17**).
- ▶ La proposta prevede inoltre una valutazione individuale del rischio per identificare le esigenze di protezione e assistenza della vittima (**artt. 18 e 19**) e servizi di assistenza adeguati (**art. 20**), nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

- ▶ Altre previsioni attengono all'emanazione di misure urgenti di allontanamento e di ordini di protezione da parte degli Stati membri al fine di garantire che le vittime siano efficacemente tutelate (**art. 21**), all'esclusione dall'indagine penale e dal procedimento giudiziario di eventuali domande sul comportamento sessuale passato della vittima, fatti salvi i diritti della difesa (**art. 22**), all'obbligo di fornire alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie orientamenti volti a garantire che le vittime siano trattate in modo adeguato per l'intera durata del procedimento (**art. 23**).
- ▶ Particolarmente importanti la previsione che garantisce la rimozione da internet di contenuti connessi a reati di violenza online e la possibilità per gli utenti che ne sono vittime di ricorrere in giudizio (**art. 25**) nonché il diritto della vittima di chiedere un risarcimento a carico dell'autore del reato (**art. 26**).
- ▶ L'assistenza da fornire alle vittime prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale è disciplinata nel **capo 4** e prevede, fra l'altro, il sostegno specifico e immediato in centri anti-stupro o anti-violenza sessuale (**art. 28**), l'assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili (**art. 29**), servizi di consulenza esterni al luogo di lavoro per le vittime di molestie sessuali sul lavoro (**art. 30**), linee di assistenza telefonica nazionali per le vittime (**art. 31**), case rifugio speciali o altre sistemazioni temporanee (**art. 32**), assistenza adeguata alle vittime minori (**art. 33**), mettendo loro a disposizione luoghi sicuri in cui possa incontrare il genitore autore del reato al quale sia stato concesso il diritto di visita (**art. 34**).

- ▶ Gli Stati hanno poi l'obbligo di condurre campagne di sensibilizzazione, di avviare programmi di ricerca e istruzione e di divulgare le informazioni pertinenti su larga scala (art. 36), garantire una specifica formazione dei professionisti che hanno maggiori probabilità di entrare in contatto con le vittime (art. 37), di prevedere programmi di intervento aperti anche alla partecipazione volontaria di persone che temono di poter commettere simili reati (art. 38).
- ▶ Per razionalizzare le politiche nazionali e garantire un'efficace risposta multilivello a questi tipi di violenza, la proposta impone agli Stati membri di designare o istituire un organismo ufficiale incaricato di coordinare e monitorare le politiche in questo settore (art. 39). Particolare attenzione è dedicata alla cooperazione fra gli Stati membri e le organizzazioni non governative (art. 42).

# ARTICLE 1

## SUBJECT MATTER

This Directive lays down rules to prevent and combat violence against women and domestic violence. It establishes minimum rules concerning:

- (a) the definition of criminal offences and penalties in the areas of sexual exploitation of women and children and computer crime;
- (b) the rights of victims of all forms of violence against women or domestic violence before, during and for an appropriate time after criminal proceedings;
- (c) victims' protection, victims' support, prevention and early intervention.

2. The provisions of Chapters 3 to 7 shall apply to all victims of offences of violence against women and domestic violence, as defined under this Directive, regardless of their gender. These victims are all the victims of acts criminalised under Chapter 2, as well as victims of any other acts of violence against women or domestic violence, as criminalized under other Union acts or under national law.

# FOCUS SULLA VIOLENZA 'TECHNOLOGY-FACILITATED'

«[...] while the *gender digital divide* prevents vast portions of women and girls from enjoying these potential benefits – for those who are online and do have access, a growing body of evidence sheds light on the ways in which *the digital revolution has exacerbated existing, and even created new, forms of gendered inequalities and oppression*»

(O'Donnell, A., and C. Sweetman, *Introduction: Gender, development and ICTs*, Gender & Development, 2018, 26 (2))

Quali sono le sfide specifiche che le donne affrontano nel contesto digitale?  Digital divide; pregiudizi e discriminazioni; cyberviolenza; sexist hate speech.

Le tecnologie e le soluzioni digitali possono accelerare i progressi verso la parità di genere e l'emancipazione femminile in settori quali l'istruzione, l'occupazione e l'imprenditorialità, come pure verso la prevenzione e la lotta alla violenza di genere. Possono aiutare le donne a far fronte alle emergenze, come dimostrato dalla pandemia di COVID-19, attenuando le conseguenze socio-economiche e favorendo la resilienza.

I servizi elettronici, come la finanza digitale, possono creare opportunità per l'emancipazione economica delle donne, migliorando il loro accesso ai servizi finanziari e aumentandone l'utilizzo da parte loro.

Il **divario digitale**, ovvero il divario tra chi ha accesso alle tecnologie digitali e alla connettività e chi non ce l'ha, influisce sulla capacità delle persone di partecipare all'era digitale e di coglierne le opportunità. Esso varia enormemente a seconda delle regioni geografiche e tra donne e uomini.

Le donne che vivono in aree rurali o remote subiscono una triplice discriminazione (digitale, di genere e rurale) e affrontano enormi barriere all'accesso e all'uso delle tecnologie digitali per ragioni legate al costo di tali tecnologie, alla scarsa alfabetizzazione digitale e alle norme sociali.

Inoltre la digitalizzazione comporta anche nuovi rischi e nuove sfide per la parità di genere, ad esempio in termini di possibili pregiudizi di genere trasmessi dall'intelligenza artificiale o di un aumento della violenza di genere.

# INTRODUZIONE

- ▶ Nelle società contemporanee le **tecnologie digitali** «can play an important role in empowering women and girls to exercise all human rights, including the right to freedom of opinion and expression, and in their full, equal and effective participation in political, economic, cultural and social life» (HRC Res. 17/7/2018). L'**emancipazione femminile**, dunque, si rafforza anche grazie alla promozione dell'accesso alle nuove tecnologie per tutte le donne, strumenti che ne favoriscono la partecipazione alla vita pubblica e possono costituire un importante ausilio anche nelle loro vite professionali.
- ▶ Invero, in un mondo sempre più digitalizzato e connesso, una delle più preoccupanti dinamiche riguarda però l'exasperarsi di episodi di violenza contro le donne “**committed, assisted, aggravated or amplified by the use ICTs or other digital tools**” (Harris, B. and L. Vitis. 2020. “Digital intrusions: Technology, spatiality and violence against women.” *Journal of Gender-Based Violence* 4 (3), pp. 325-341).
- ▶ In questo contesto in chiaroscuro, lo spazio digitale rappresenta senz'altro un 'luogo' in cui poter esercitare i propri diritti, tra cui uno riconosciuto quale fondamentale dalla comunità internazionale, un vero e proprio 'elemento essenziale' delle nostre democrazie, ovvero la libertà di espressione: non è possibile, infatti, parlare di democrazia se manca o se è fortemente limitato un effettivo flusso di opinioni e un libero e aperto confronto tra esse.

- ▶ Al contempo, il *cyberspace* è purtroppo anche uno spazio in cui possono essere commesse violazioni di diritti/reati : molestie informatiche, *stalking* informatico, violazioni della *privacy*, registrazione e condivisione di immagini di violenza sessuale.
- ▶ Il *cyberspace* è un ‘luogo’ caratterizzato da specificità che rendono la questione della persecuzione dei presunti colpevoli più complessa a differenza di quanto avviene quando le violenze si consumano in un luogo fisico: a differenza della violenza fisica - che implica la presenza in un stesso luogo di tutti i soggetti coinvolti - quella *online* o resa possibile dalle tecnologie, può aversi anche a grande distanza e, quindi, la vittima può subire attacchi anche quando fisicamente non si trovi in prossimità del suo aguzzino. In quei casi, purtroppo, neppure la propria abitazione o il luogo di lavoro possono, dunque, essere ‘spazi sicuri’.
- ▶ Tale circostanza può causare maggiori difficoltà e ritardi nelle attività investigative e, aspetto molto rilevante, può comportare una non corretta e adeguata valutazione del rischio (c.d. *risk assesment*) cui è esposta la vittima, poiché non si può sapere se e quando la violenza ‘a distanza’ potrebbe poi tramutarsi anche in violenza fisica.

- Se in teoria sia le donne che gli uomini possono essere vittime di **violenza informatica**, tuttavia, è dimostrato che **le donne e le ragazze sono altamente e maggiormente esposte** ad essa. Non solo hanno maggiori probabilità di essere prese di mira dalla violenza informatica, ma possono subire gravi conseguenze, con conseguenti danni fisici, danni e sofferenze sessuali, psicologiche o economiche. La violenza informatica contro donne e ragazze (CVAWG) viene spesso liquidata come un fenomeno insignificante e virtuale. Tuttavia, essa è una violenza di genere che viene perpetrata attraverso le nuove tecnologie, ma è profondamente radicata nella disuguaglianza tra donne e uomini che ancora persiste nelle nostre società.
- Esistono molte forme diverse di CVAWG. Molte potrebbero essere viste come estensioni *online* di pratiche perpetrate *offline* (es. le molestie informatiche o il *cyber stalking*). Tuttavia, nel cyberspazio si perpetrano forme diverse e uniche di violenza di genere (es. abuso non consensuale dell'immagine intima o *doxing*) e possono amplificare la portata del danno rispetto alla violenza perpetrata nel mondo fisico.
- Queste pratiche si inseriscono nel *continuum* della violenza contro donne e ragazze e rappresentano un'ennesima forma di abuso e di 'silenziamento' incorporata nelle 'strutture di potere' di genere già esistenti. Gli atti violenti che avvengono attraverso la tecnologia sono parte integrante della stessa violenza che le donne e le ragazze sperimentano nel mondo fisico, per ragioni legate al loro genere.

In relazione alla **Convenzione di Istanbul** che, di per sé, non aveva norme specifiche sulla violenza *online/technology-facilitated*, dobbiamo necessariamente richiamare la **Raccomandazione generale n. 1 sulla dimensione digitale della violenza sulle le donne del GREVIO** (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), adottata il **20 ottobre 2021**. Nella sua attività di monitoraggio della Convenzione di Istanbul, il GREVIO ha invero rilevato che la dimensione digitale della violenza contro le donne viene spesso trascurata dalle leggi e le politiche nazionali.

Nella nuova Raccomandazione è stata introdotta la definizione “**dimensione digitale della violenza sulle donne**”, che comprende sia gli atti di violenza perpetrati *online* - condividere immagini umilianti, insulti, minacce di morte e di stupro - sia atti di violenza compiuti utilizzando tecnologie esistenti e non ancora inventate - come tecnologie di tracciamento riportate dalle società di sicurezza informatica.

# SEGUE. L'AZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

- ▶ Il Regolamento generale sulla protezione dei dati adottato dall'Unione Europea (GDPR, 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018) richiede, tra le altre cose, alle aziende di attuare misure ragionevoli di protezione dei dati per proteggere i dati personali e la *privacy* dei consumatori contro la perdita o l'esposizione dei dati. Esso è molto importante anche perché afferma il principio dell'extraterritorialità della giurisdizione, dato che è applicabile a tutte le società dell'Unione europea e alle società extra UE che raccolgono o trattano dati personali di soggetti residenti nell'Unione.
- ▶ Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (c.d. *Digital Services Act*) del 19 ottobre 2022 che si applica a decorrere dal 17 febbraio 2024.

Alla fine del 2020 la Commissione europea aveva proposto una riforma orizzontale della disciplina europea in materia di responsabilità delle piattaforme per diffusione di contenuti illeciti, il c.d. *Digital Services Act*, consistente in una serie di norme sugli obblighi e la responsabilità degli intermediari digitali all'interno del mercato unico: queste, invero, sono graduate in funzione della dimensione degli operatori e della conseguente capacità di conoscenza dei contenuti che vengono caricati dagli utenti.

Esso prevede nuove procedure per conseguire una più rapida rimozione dei contenuti illegali e una protezione globale dei diritti fondamentali degli utenti *online*. Il suo impatto nello spazio digitale europeo sarà notevole in quanto si tratta di un atto vincolante che ha il pregio di promuovere un riequilibrio tra i diritti e le responsabilità degli utenti, delle piattaforme di intermediazione e delle autorità pubbliche e si basa sui valori europei, compresi il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto.

In particolare, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento, relativo alla **valutazione del rischio**, la violenza di genere rientra tra i 'rischi sistemici' cui bisogna prestare massima attenzione. A tal fine si dispone che “I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano con **diligenza** gli eventuali **rischi sistemici** nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi. [...] La **valutazione del rischio** deve essere specifica per i loro servizi e proporzionata ai **rischi sistemici**, tenendo in considerazione la loro gravità e la loro probabilità, e deve comprendere i seguenti rischi sistemici: a) la diffusione di **contenuti illegali** tramite i loro servizi; b) eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare i diritti fondamentali alla **dignità umana** sancito nell'articolo 1 della Carta, al **rispetto della vita privata e familiare** sancito nell'articolo 7 della Carta, alla **tutela dei dati personali** sancito nell'articolo 8 della Carta, alla **libertà di espressione e di informazione**, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, sanciti nell'articolo 11 della Carta, e alla **non discriminazione** sancito nell'articolo 21 della Carta, al **rispetto dei diritti del minore** sancito nell'articolo 24 della Carta, così come all'elevata tutela dei consumatori, sancito nell'articolo 38 della Carta; c) eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica; d) qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla **violenza di genere**, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle **gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona**”.

A questa importante attività di valutazione *ex ante*, il Regolamento ne affianca una di tipo squisitamente preventivo. Il successivo **art. 35** infatti, rubricato **‘Attenuazione dei rischi’** prevede che “1. I fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai **rischi sistemici specifici** individuati a norma dell’articolo 34, prestando particolare attenzione agli **effetti di tali misure sui diritti fondamentali**. Tali misure possono comprendere, ove opportuno: a) l’adeguamento della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, anche delle loro interfacce *online*; b) l’adeguamento delle condizioni generali e la loro applicazione; c) l’adeguamento delle procedure di moderazione dei contenuti, compresa la velocità e la qualità del trattamento delle segnalazioni concernenti tipi specifici di contenuti illegali e, se del caso, la rapida rimozione dei contenuti oggetto della notifica o la disabilitazione dell’accesso agli stessi, in particolare in relazione **all’incitamento illegale all’odio e alla violenza *online***, nonché l’adeguamento di tutti i processi decisionali pertinenti e delle risorse dedicate alla moderazione dei contenuti;

d) la sperimentazione e l'adeguamento dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione; e) l'adeguamento dei loro sistemi di pubblicità e l'adozione di misure mirate volte a limitare o ad adeguare la presentazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato; f) il rafforzamento dei processi interni, delle risorse, della sperimentazione, della documentazione o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il **rilevamento dei rischi sistemici**; g) l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con i segnalatori attendibili in conformità dell'articolo 22 e l'attuazione della decisione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21; h) l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con altri fornitori di piattaforme *online* o di motori di ricerca *online* attraverso i codici di condotta e i protocolli di crisi di cui rispettivamente agli articoli 45 e 48; i) l'adozione di misure di sensibilizzazione e l'adattamento della loro interfaccia *online* al fine di dare ai destinatari del servizio maggiori informazioni; j) l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi; k) il ricorso a un contrassegno ben visibile per fare in modo che un elemento di un'informazione, sia esso un'immagine, un contenuto audio o video, generati o manipolati, che assomigli notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che a una persona appaia falsamente autentico o veritiero, sia distinguibile quando è presentato sulle loro interfacce *online* e, inoltre, la fornitura di una funzionalità di facile utilizzo che consenta ai destinatari del servizio di indicare tale informazione.

***La Proposta di Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica***, prevede misure specifiche in relazione alla violenza attraverso le nuove tecnologie!!

Innanzitutto, è molto importante l'aver specificato, tra gli obiettivi della Proposta, la circostanza per cui essa «**tiene conto anche di fenomeni recenti non specificamente affrontati dalla Convenzione di Istanbul come la violenza *online* contro le donne**».

La Commissione, dunque, era pienamente consapevole che con l'utilizzo di Internet e degli strumenti informatici la violenza *online* avrebbe continuato ad aumentare e spesso a fare da corollario o precedere la violenza subita dalle vittime nella vita *offline*.

Centrale nell'approccio della Commissione è stata la **politica di prevenzione**, senza la quale anche le misure repressive più dure poco possono fare per sradicare culturalmente e sociologicamente questo odioso fenomeno. In proposito, rileva l'**art. 36** della Proposta, rubricato proprio '**Misure preventive**'. In esso è previsto che "1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica. 2. Le misure preventive comprendono campagne di sensibilizzazione e programmi di ricerca e educativi, se del caso messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi. 3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un difensore e sulle misure di protezione e assistenza disponibili. 4. Un'azione mirata è rivolta ai gruppi a rischio, compresi i minori, in funzione della loro età e maturità, e alle persone con disabilità, tenendo conto delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità. Le informazioni per i minori sono formulate in modo consono.

5. Le misure preventive mirano in particolare a **contrastare gli stereotipi di genere dannosi**, a **promuovere la parità tra donne e uomini** e a incoraggiare tutti, compresi gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società, in linea con gli obiettivi della presente direttiva. [...] 7. **Le misure preventive riguardano inoltre in modo specifico la violenza online**. In particolare gli Stati membri provvedono affinché le misure educative includano lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, comprese competenze critiche del mondo digitale, per permettere agli utenti di individuare e affrontare i casi di violenza *online*, cercare assistenza e prevenire detta violenza. Gli Stati membri promuovono la cooperazione multidisciplinare e tra portatori di interessi, compresi i prestatori di servizi intermediari e le autorità competenti, per elaborare e attuare misure di contrasto alla violenza *online*. 8. Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti politiche nazionali affrontino la **tematica delle molestie sessuali sul lavoro**. [...]”.

Da un punto di vista **dell'armonizzazione delle norme penali sostanziali**, la direttiva chiede agli Stati membri di criminalizzare e rendere perseguibili:

- **la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 7):** “Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti: (a) rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale intimo ritraente atti sessuali di un'altra persona **senza il suo consenso**; (b) produrre o manipolare e successivamente rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipi ad atti sessuali, **senza il consenso dell'interessato**; (c) minacciare i comportamenti di cui alle lettere a) e b) al fine di costringere un'altra persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso”;

- **lo *stalking online* (art. 8):** “Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti: (a) assumere persistentemente nei confronti di un’altra persona comportamenti minacciosi o intimidatori tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tali da indurla a temere per l’incolumità propria o delle persone a suo carico; (b) sottoporre un’altra persona a sorveglianza continua tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione, **senza il suo consenso o un’autorizzazione legale a tal fine**, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività; (c) rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, **tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione**, materiale contenente i dati personali di un’altra persona **senza il suo consenso**, per istigare detti utenti finali ad arrecare un danno fisico o un ingente danno psicologico a tale persona”;

- **le molestie *online* (art. 9):** “Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti: (a) sferrare un attacco in concorso con terzi nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile a una pluralità di utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con l'effetto di provocare un ingente danno psicologico a tale persona; (b) partecipare insieme a terzi a un attacco di cui alla lettera a)”;
- **l'istigazione alla violenza o all'odio *online* (art. 10):** “Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al sesso o al genere, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione materiale contenente tale istigazione”.

## Articolo 25

### Misure per la rimozione di materiale *online*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la rimozione rapida del materiale di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), e agli articoli 9 e 10. Rientra tra tali misure la possibilità per le autorità giudiziarie competenti di emanare, su richiesta della vittima, ordini giuridici vincolanti a carico dei pertinenti prestatori di servizi intermediari di rimuovere tale materiale o di disabilitare l'accesso.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui al paragrafo 1 possano essere emanati nell'ambito di un procedimento sommario, anche prima della conclusione di un procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10, se l'autorità giudiziaria adita ritiene che:

(a) gli elementi di prova adottati siano sufficienti per concludere che le condotte di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10 si sono presumibilmente verificate a danno del richiedente e che il materiale oggetto della domanda costituisce materiale ai sensi di tali articoli;

(b) la rimozione di tale materiale sia necessaria per prevenire o limitare danni ingenti alla vittima;

(c) i diritti e gli interessi delle altre parti coinvolte nella potenziale rimozione non siano tali da prevalere su quelli della vittima associata alla rimozione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini di cui ai paragrafi 1 e 2 abbiano una durata di validità congrua non superiore a un anno, con riserva di rinnovo per un ulteriore congruo periodo su richiesta della vittima, purché l'autorità giudiziaria adita ritenga che continuino a sussistere le condizioni di cui al paragrafo 2. Tuttavia gli Stati membri provvedono affinché, qualora il procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10 si concluda senza che sia accertata la commissione del reato, gli ordini siano annullati e ne sia informato il prestatore di servizi intermediari interessato.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini e altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2 siano disposti secondo procedure trasparenti e soggetti ad adeguate garanzie, in particolare per assicurare che detti ordini e altre misure siano limitati a quanto necessario e proporzionato e che sia tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte.

5. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali dei servizi in questione siano informati, se del caso dai prestatori di servizi intermediari interessati, dei motivi della rimozione del materiale o della disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2, e abbiano accesso a un ricorso giurisdizionale.

6. Gli Stati membri provvedono affinché la rimozione del materiale o la disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non impedisca alle autorità competenti di procurarsi le prove necessarie per indagare e perseguire i reati di cui all'articolo 7, lettere a) e b), all'articolo 8, lettera c), all'articolo 9 o all'articolo 10.

# *What's New?*

## LA SENTENZA WS

### (CAUSA C-621/21 DEL 16 GENNAIO 2024)

- ▶ La Corte Ue era chiamata a pronunciarsi sul caso di una **cittadina turca di origine curda, di confessione musulmana e divorziata**, che adducendo di essere stata costretta a sposarsi dalla sua famiglia, e poi **picchiata e minacciata dal marito**, temendo per la propria vita se fosse dovuta tornare in Turchia, ha presentato una domanda di protezione internazionale in Bulgaria.
- ▶ La **direttiva 2011/95** stabilisce le condizioni per il riconoscimento, da un lato, dello status di rifugiato e, dall'altro, della protezione sussidiaria di cui possono beneficiare i cittadini di Paesi terzi. Lo status di rifugiato è previsto in caso di **persecuzione** di qualunque cittadino di un Paese terzo per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o **appartenenza a un determinato gruppo sociale**. La protezione sussidiaria, invece, è prevista per qualunque cittadino di un Paese terzo che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono **fondati motivi di ritenere** che, se fosse rinvio nel Paese di origine, correrebbe un **rischio effettivo di subire un grave danno**, il che include segnatamente l'essere giustiziato e **trattamenti inumani o degradanti**.

- ▶ «Le **donne**, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un **gruppo sociale** ai sensi della direttiva 2011/95 [c.d. **direttiva qualifiche**] e beneficiare dello status di rifugiato qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva. È quanto avviene quando, nel loro Paese d'origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le **violenze sessuali e domestiche**. Qualora le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non siano soddisfatte, esse possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, in particolare se corrono un rischio effettivo di essere uccise o di subire violenze» (par. 1 *decisum*) .
- ▶ **Ex art. 60 della Conv. di Istanbul**, intitolato «Richieste di asilo basate sul genere»: «1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una **forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1**, [sezione] A, [punto 2,] della [Convenzione di Ginevra] e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria. 2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili».
- ▶ La Corte, dunque, ha ritenuto che la **direttiva dovesse essere interpretata nel rispetto della Convenzione di Istanbul**, che oggi vincola l'Unione Europea a riconoscere, tra le altre cose, la violenza contro le donne basata sul genere come una forma di persecuzione.



**Modulo JEAN MONNET**

# EU PRO WOMEN


**Protection and Promotion of Women's Rights in the European Legal Order:**  
from Gender Equality to Active Participation in the Democratic Life of the European Union

**Grazie per la  
vostra  
attenzione!!!**

[claudia.morini@unisalento.it](mailto:claudia.morini@unisalento.it)



**Co-funded by  
the European Union**



**Are you a victim  
of violence or stalking?  
YOU ARE NOT ALONE  
Call 1522**

The anti-violence and stalking number

 sorgenia

 SEA MilanAirports